

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della difesa - Per sapere - premesso che:

- il 14.03.2016 la “*Direzione Generale del Personale Civile del Ministero della Difesa*” (PERSOCIV) ha emanato la circolare n. 16749 avente quale oggetto "Benefici pensionistici derivanti da supervalutazione di periodi di servizio in lavori insalubri, polverifici, imbarchi ai sensi degli articoli 19 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092", cui è seguita la circolare n. 23994 in data 15 aprile 2016 con errata corrige, adducendo uno scostamento della prassi applicativa rispetto alla *ratio* della norma, evidenziato, a suo avviso, da recenti pronunce giurisprudenziali;
- suddetta circolare, emanata con il dichiarato intento di fornire chiarimenti applicativi, abroga le precedenti circolari applicative emanate sin dal 1972 e dichiara nulle le trascrizioni matricolari effettuate dai Dirigenti responsabili dell'impiego del personale interessato, abrogando le trascrizioni stesse;
- suddetta abrogazione - effettuate in modo unilaterale da parte della Direzione Generale - sta determinando il mancato riconoscimento del beneficio pensionistico ed in alcuni casi l'annullamento del decreto di collocamento a riposo, atti che quindi riconoscevano la legittimità del diritto;
- con la sopra+citata circolare, il Ministero ha negato e nega ad alcune categorie di personale civile il beneficio pensionistico previsto dall'art. 25 DPR n. 1092/73 - peraltro concesso ai dipendenti collocati a riposo prima dell'emanazione della circolare - motivando il diniego con la circostanza che detta norma prevede la concessione dell'aumento di  $\frac{1}{4}$  del servizio ai soli appartenenti alla carriera operaia; tale limitazione costituirebbe, ad avviso degli interpellanti, una ingiustificata disparità di trattamento, secondo una lettura costituzionalmente orientata; deducendo, in subordine, l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevede l'estensione del beneficio anche ad altre categorie di lavoratori in presenza del medesimo presupposto del contatto con sostanze insalubri o nocive o di analoghe condizioni d'impiego (vedi aree attive dei polverifici);
- non appare dirimente nella circostanza il riferimento alla sola categoria degli operai contenuto nell'art. 25 del dpr n. 1092/1973, dovendosi invece chiedere, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma e dell'univoca tutela del diritto alla salute, che l'attenzione venga posta ed attenga propriamente alla tipologia delle lavorazioni da considerarsi insalubri o all'impiego in ambienti classificati polverifici, assunta quale *ratio* della previsione quella di compensare il dipendente per lo svolgimento di attività d'Istituto potenzialmente dannose per la salute;
- la stessa Direzione Generale PERSOCIV - con circolare n. 17521/2006 oggi abrogata - ha indicato l'attribuzione del beneficio anche al personale con profili professionali diversi da quelli della ex "carriera operaia" (qualifica superata sin dal 1980 per effetto delle riunificazioni delle carriere e del riordino delle qualifiche dei dipendenti pubblici contrattualizzati), ovvero a tutto il personale che ha maturato periodi di servizio in sedi e aree considerate "attive" all'interno degli enti classificati quali Polverifici. Oltremodo l'art. 25 del DPR n. 1092/1973 dispone che ai fini dell'aumento di  $\frac{1}{4}$  "non si computano i periodi di interruzione del servizio". La Direzione Generale PERSOCIV, nelle circolari che si sono succedute sul tema proposto, laddove il suddetto articolo di legge recita: "... non si computano i periodi di interruzione del servizio" ha invece ritenuto che il computo del servizio per il beneficio di cui all'oggetto venisse effettuato nel seguente modo:

1. "detratte le giornate nelle quali la prestazione di lavoro è venuta a mancare" (*circolare n. 58900 del 17.03.1979, abrogata con circolare n. 23994 del 15 aprile 2016*);
2. "limitatamente agli effettivi tempi di impiego nell'area attiva" (*circolare n. 17521 del 03.03.2006, abrogata con circolare n. 23994 del 15 aprile 2016*).
3. "Il servizio utile deve riferirsi a **ore effettive** di esposizione ai lavori insalubri, tradotte in giornate di lavoro: non sono, pertanto, riconducibili nel computo i periodi di sospensione dal lavoro (ferie, permessi, congedi ...) e le mere giornate di presenza che non si traducano in effettive ore di impiego nelle suddette lavorazioni (*vigente circolare n. 23994 del 15 aprile 2016*).

- sulla questione gli interpellanti reputano utile rammentare che per "interruzione del servizio" si intendono i periodi non coperti da contribuzione da parte del datore di lavoro, ai fini previdenziali e contributivi: le malattie, le ferie ad altre assenze retribuite non interrompono il servizio ovvero il rapporto di lavoro. Ciò lascia intendere che il periodo durante il quale il dipendente abbia, senza soluzione di continuità, prestato servizio nell'area attiva degli enti classificati come Polverifici, debba essere interamente trascritto a matricola;
- a parere degli interpellanti, quindi, laddove la normativa avesse voluto prevedere una fattispecie giuridica più ampia nella quale ricomprendere anche i periodi di interruzione avrebbe dovuto prevederlo espressamente, come fatto per fattispecie similari ricadenti nello stesso Capo III della normativa in esame (DPR 1092/73):-
- se il Ministro interpellato, anche alla luce di orientamenti giurisprudenziali ancor più recenti e di segno opposto (sent. n. 331/2015 Corte dei Conti del Lazio) a quelli adottati dalla Direzione Generale PERSOCIV per l'emanazione della circolare n.16749 del 14 marzo 2016, non ritenga opportuno intervenire, per via interpretativa, affermando l'univoca tutela del diritto alla salute al fine di riconoscere a tutte le categorie di lavoratori civili i benefici di cui al D.P.R 29 dicembre 1973, n. 1092 ed altresì riconoscendo la computazione dell'intero periodo di servizio in cui il lavoratore è stato o verrà impiegato nelle fattispecie lavorative di cui all'art. 25 del DPR 1092/1073.

On. Donatella Duranti, Michele Piras, Carlo Galli